



COMUNE DI PERUGIA

S.O. Sviluppo Economico

REGOLAMENTO
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LA
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIALE DEL TERRITORIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 03.11.1998

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 23.10.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 13.04.2015

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria
Organi Istituzionali - Comunicazione - Affari Generali.

INDICE

Art.1 - Oggetto del Regolamento

TITOLO I - Agevolazioni a sostegno della piccola impresa

Art.2 - Competenze del Consiglio e della Giunta

Art.3 - Soggetti destinatari dei contributi

Art.4 - Presupposti per l'ammissione ai contributi

Art. 5 - Liquidazione dei contributi

Art. 6 - Interventi promozionali dell'Amministrazione Comunale

Art.7 - Ammissione all'assegnazione dei contributi

Art.8 - Istanza dei soggetti interessati

Art.9 - Commissione Tecnica

Art.10 - Attività della Commissione Tecnica

Art.11 - Approvazione delle operazioni della Commissione Tecnica

Art.12 - Dichiarazione di accettazione dei soggetti beneficiari

Art.13 - Ispezioni e verifiche

TITOLO II - Misure per il rilancio delle attività economiche

Art. 14 - Finalità

Art. 15 - Tipologia di attività incentivabili ed esclusioni

Art. 16 - Soggetti beneficiari: requisiti ed esclusioni

Art. 17 - Condizioni di esercizio

Art.18 - Durata dell'incentivo

Art. 19 - Entità dell'incentivo

Art. 20 - Procedura

REGOLAMENTO
CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI E
INCENTIVI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIALE DEL TERRITORIO

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai successivi Titoli I e II, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni e incentivi per la promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio nella forma di agevolazioni a sostegno della piccola impresa, come definita dalla normativa vigente, nonché di misure per il rilancio delle attività economiche.

TITOLO I - Agevolazioni a sostegno della piccola impresa

Art.2 - Competenze del Consiglio e della Giunta

Nel quadro delle iniziative finalizzate allo sviluppo produttivo, il Consiglio Comunale definisce, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, l'importo da stanziare per il finanziamento della piccola impresa. La Giunta Comunale quantifica gli importi dei finanziamenti da assegnare rispettivamente all'Artigianato, al Commercio, all'Industria, al Turismo ed ai Servizi e individua zone del territorio comunale da considerare prioritarie al fine degli insediamenti produttivi. Nel riparto dei fondi tiene conto delle potenzialità della domanda di ciascun settore e delle corrispondenti necessità degli interventi di sostegno.

Art.3 - Soggetti destinatari dei contributi

1. Sono destinatarie dei contributi le piccole imprese che svolgono la loro attività nel territorio comunale. Possono ottenere i benefici di cui al successivo art. 4 le imprese, con sede legale e amministrativa in Perugia, costituite come: società di persona, ditte individuali, società a responsabilità limitata.
2. Le cooperative sono ammesse ai benefici, purché di sole persone fisiche.

Art.4 - Presupposti per l'ammissione ai contributi

1. Costituisce presupposto per l'assegnazione dei contributi comunali l'acquisizione di beni d'investimento nuovi, caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, veicoli commerciali, da destinare all'avvio di nuove attività artigianali, commerciali, industriali, turistiche o di servizio, con esclusione dei servizi finanziari e assicurativi, ovvero alla razionalizzazione e/o al potenziamento di quelle esistenti. Il contributo comunale, che consiste in una somma di denaro, è destinato all'abbattimento degli interessi finanziari, di solo ammortamento, su mutui concessi dagli istituti di credito alle imprese per le predette finalità.
2. Le agevolazioni vengono concesse nei limiti massimi d'importo stabiliti in sede comunitaria con Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis", come pubblicato in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 68 del 6/3/1996. I benefici economici previsti dal presente regolamento non sono cumulabili, relativamente allo stesso investimento oggetto del contributo comunale, ad altre provvidenze agevolate erogate da enti pubblici ovvero disciplinate da leggi statali, regionali o comunitarie.

Art. 5 - Liquidazione dei contributi

I contributi nominalmente assegnati alle imprese vengono liquidati direttamente alle banche per il titolo di cui all'articolo precedente. Il pagamento di dette somme, da effettuare in un'unica soluzione ed in forma attualizzata, avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo tra l'istituto di credito e l'impresa interessata.

Art. 6 - Interventi promozionali dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale promuove conferenze di servizio ed ogni altra iniziativa tendente a definire intese tra gli istituti di credito e le associazioni delle categorie economiche interessate, maggiormente rappresentative a livello locale, al fine di individuare percorsi procedurali agevolativi per le imprese, anche sotto il profilo dell'onerosità dei finanziamenti.

Art.7 - Ammissione all'assegnazione dei contributi

L'ammissione all'assegnazione del contributo economico comunale avviene sulla base di apposita procedura di selezione, aperta con cadenza annuale da uno specifico bando che sarà pubblicato in tutto il territorio comunale.

Art.8 - Istanza dei soggetti interessati

1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione redatta su carta legale deve essere corredata da una documentazione di carattere amministrativo, contabile - fiscale e progettuale, consistente nei seguenti atti:

- a) atto costitutivo e statuto, limitatamente alle società o alle cooperative;
- b) ultimo bilancio approvato per le società già operanti (conto economico, situazione patrimoniale e nota integrativa); ultime dichiarazioni dei redditi e Iva presentate per le ditte individuali già operanti; prospetto di bilancio per le nuove imprese;
- c) relazione illustrativa dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo.

2. A pena di esclusione la domanda deve essere trasmessa presso la sede comunale, a mezzo lettera raccomandata a/r, o consegnata a mano all'Ufficio Archivio Generale del Comune, entro i termini fissati dal bando.

Art.9 - Commissione Tecnica

1. Le operazioni di ammissione, di valutazione delle domande, ovvero di esclusione, sono curate da un'apposita Commissione tecnica nominata dalla Giunta Comunale.
2. La Commissione composta da tre membri è assistita da un segretario, privo di poteri valutativi, per la necessaria verbalizzazione. Dal processo verbale, la Commissione dovrà far risultare le motivazioni relative ad ogni singola ammissione ed esclusione. A parità di condizioni di ammissibilità, il contributo viene accordato in via prioritaria alle iniziative delle nuove imprese e, in via subordinata, sulla base dell'ordine cronologico di spedizione delle domande.

Art.10 - Attività della Commissione Tecnica

1. La Commissione istruisce le domande pervenute suddividendole secondo le seguenti tipologie:
 - nuove iniziative imprenditoriali;
 - promozione di attività di sviluppo;
 - ammodernamenti strutturali.
2. La valutazione effettuata sulla base delle documentazioni prodotte dagli interessati terrà conto dei criteri di cui alle tabelle a), b) allegate, nelle quali vengono riportati i punteggi da assegnarsi in relazione alle singole tipologie. La valutazione della tabella b) deve

comunque riportare esito almeno sufficiente, a pena della non ammissibilità alla procedura di concessione del contributo.

Art.11 - Approvazione delle operazioni della Commissione Tecnica

1. Il Dirigente competente approva l'elenco delle imprese ammesse al contributo, nonché l'elenco delle ditte non ammesse. La liquidazione del contributo è subordinata alla produzione da parte dei soggetti interessati della seguente documentazione:

- a) fattura del bene acquisito, con data di emissione non antecedente a giorni novanta a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per la selezione;
- b) dichiarazione di accettazione di cui al successivo art.12;
- c) polizza assicurativa o altra forma di garanzia;
- d) autodichiarazione circa il rispetto da parte dell'impresa richiedente, della normativa nazionale sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro;
- e) ogni altro atto o documento che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno.

2. La mancata produzione della sopraindicata documentazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta comporterà la decadenza dal beneficio.

Art.12 - Dichiarazione di accettazione dei soggetti beneficiari

La dichiarazione di accettazione di cui al precedente art. 11 lett.b) deve contenere l'esplicita accettazione da parte del beneficiario delle seguenti prescrizioni:

- a) la forma giuridica del soggetto fruitore del contributo non può subire trasformazioni in tipologie d'impresa diverse da quelle specificate nell'art.3 del presente regolamento, prima di tre anni dalla data del provvedimento di ammissione al contributo;
- b) i beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività ritenuta meritoria del contributo per almeno tre anni dalla data della determinazione di ammissione.

Art.13 - Ispezioni e verifiche

1. Le aziende che hanno beneficiato del contributo di cui al presente regolamento, debbono impegnarsi a consentire che i tecnici comunali effettuino ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Le predette verifiche saranno effettuate a campione, mediante sorteggi tra gli assegnatari del contributo. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, il

Dirigente competente adoterà il provvedimento per l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, disponendo l'attivazione della procedura di recupero delle somme erogate e delle relative spese.

TITOLO II - Misure per il rilancio delle attività economiche

Art. 14 - Finalità

Per valorizzare il tessuto economico, produttivo e sociale della Città, possono essere concessi incentivi economici per incoraggiare e sostenere il nuovo insediamento di attività economiche in specifiche aree urbane, preventivamente individuate dalla Giunta, caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, al fine di favorirne la rivitalizzazione e promuoverne il rilancio.

Art. 15 - Tipologia di attività incentivabili ed esclusioni

1. Le attività economiche ammesse a incentivo sono tutte quelle avviate nel periodo di riferimento ed esercitabili in base alla destinazione d'uso in atto dell'immobile, ai sensi della normativa regionale in materia edilizia. Con atto di Giunta, l'Amministrazione si riserva di escludere dal beneficio specifiche attività fra quelle esercitabili.
2. Sono comunque escluse dalle agevolazioni di cui al presente titolo le seguenti attività:
 - compro oro o attività con finalità similari
 - installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot - machines)
 - apertura sale V.L.T. (video - lottery terminal) o altri tipi di scommesse
 - vendita con "apparecchi/distributori automatici"
 - vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo
 - articoli/prodotti per soli adulti (sexy shop o similari)

Art. 16 - Soggetti beneficiari: requisiti ed esclusioni

1. In relazione alle tipologie di attività di volta in volta incentivabili, possono presentare domanda le imprese costituite in forma singola o associata disciplinate nelle forme previste dal codice civile.
2. I soggetti beneficiari in esercizio d'impresa devono:

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio ed essere in attività.
3. Sono comunque esclusi dalle agevolazioni di cui al presente titolo coloro che:
- versano in situazioni di morosità relativa a tributi o tasse comunali
 - hanno contenziosi in corso con l'Amministrazione
 - si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione o nei cui confronti è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.
 - non sono in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e con i versamenti contributivi.

Art. 17 - Condizioni di esercizio

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni è necessario che:
 - l'attività venga esercitata in modo continuativo per tutto il periodo considerato utile ai sensi degli art. 18, 20 e 21 per l'ammissione al beneficio;
 - l'immobile venga utilizzato interamente e direttamente per l'attività in questione.
2. L'incentivo è erogabile solo per la nuova apertura di attività avviate nell'area individuata dall'Amministrazione. Sono pertanto esclusi sub ingressi e trasferimenti di attività già presenti con le medesime caratteristiche in altre zone del territorio comunale.
3. Tutte le suddette condizioni devono verificarsi e permanere per l'intero periodo per il quale l'incentivo viene richiesto.

Art.18 - Durata dell'incentivo

1. L'incentivo è concesso, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 20, con riferimento ad anno solare e, con atto di Giunta, può essere esteso anche ad annualità successive purché sia prestabilito un termine finale.
2. Nel caso di attività avviata in corso d'anno, l'incentivo può essere concesso pro quota ove permanga l'apertura della stessa fino al 31 dicembre. Per le annualità successive, l'incentivo può essere reiterato solo ove l'attività sia stata esercitata in modo continuativo per l'intero anno solare.

Art. 19 - Entità dell'incentivo

1. L'entità complessiva degli incentivi erogabili viene stabilita annualmente con atto di Giunta nell'ambito dello stanziamento complessivo individuato in sede di bilancio di previsione. Qualora le istanze pervenute ed ammissibili a contribuzione determinino un valore superiore alle risorse a tale scopo previste in bilancio, i singoli incentivi saranno proporzionalmente ridotti. Con il medesimo atto la Giunta stabilisce il limite massimo concedibile a ciascun richiedente.
2. Nel limite massimo previsto dal comma 1 del presente articolo, l'incentivo è commisurato all'onere fiscale sostenuto direttamente dall'attività avviata di nuova attivazione (IMU, TARI, TASI e TOSAP esclusi i passi carrabili) strettamente correlato alle superfici utilizzate per lo svolgimento delle attività nella zona oggetto degli incentivi. Nel caso in cui i tributi considerati dovessero essere sostituiti da nuove imposizioni, gli incentivi verranno commisurati a queste ultime.
3. L'incentivo concedibile ad un singolo soggetto è positivamente condizionato all'avvenuta corresponsione di tutte le tasse e tributi comunali relativi all'annualità per la quale lo stesso viene richiesto.
4. Ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" pubblicato in GU dell'Unione Europea del 24.12.2013, l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da un'impresa non può superare, nell'arco di tre esercizi finanziari, i limiti previsti per le specifiche tipologia d'attività della normativa vigente.

A tal fine il soggetto beneficiario deve rilasciare una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti comunitari "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 20 - Procedura

1. La Giunta definisce preventivamente le zone del territorio e le tipologie di attività di volta in volta incentivabili, l'importo delle risorse disponibili annualmente per l'erogazione nonché la possibilità di rinnovare l'incentivo anche a favore delle attività che ne abbiano già beneficiato per annualità precedenti.

2. Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui l'incentivo si riferisce, l'Unità Operativa "Servizi alle imprese" provvede a pubblicare all'albo pretorio on line e sul proprio sito web istituzionale apposito avviso relativo alla concessione degli incentivi per le attività in possesso dei requisiti.
3. Entro i termini stabiliti dal bando, i soggetti che intendono usufruire del beneficio possono presentare specifica istanza, sulla base del modello predisposto dall'ufficio, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà concernenti il possesso dei requisiti richiesti e l'avvenuta corresponsione di tutte le tasse e tributi comunali relativi all'annualità per la quale l'incentivo stesso è stato richiesto.
4. L'Unità operativa suddetta determina la quantificazione dei singoli incentivi, previo riscontro in ordine al possesso dei requisiti previsti, all'assenza di cause ostative la regolare procedura di avvio, al mantenimento dell'attività e alla veridicità delle dichiarazioni rese. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso.